MODIFICHE ALLE NORME RIGUARDANTI LA NEGOZIAZIONE DI VALUTE ESTERE

Art. 2

Durante la sospensione e per le valute di cui all'art. 1 l'Ufficio italiano dei Cambi non acquista ne' cede le valute stesse, non accetta versamenti nei conti di compensazione se non con riserva di fissazione dei cambi, ne' da' corso a pagamenti a valere sui conti stessi.

Versione in vigore dal 19 settembre 1949, non più in vigore dal 30 settembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere
Estremi	Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alle-norme-riguardanti-la-negoziazione-di-valute-estere/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it